



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE FERIALE

N. 9489/2023 R.G.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati,

dott.ssa Lina Tosi Presidente

dott.ssa Maddalena Bassi Giudice

dott. Fabio Doro Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta in data 1.8.2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 9489/2023 R.G., promosso con reclamo depositato in data 5.7.2023 da

P.G. DENIM S.R.L. (c.f. 04143050245), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. TISATO GIOVANNI e dall'avv. FACCIN MARCO,

reclamante,

contro

BERTO E.G. INDUSTRIA TESSILE S.R.L. (c.f. 04546730286) e EUROTESSILE S.P.A. (c.f. 01442830160), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avv. BETTELLA EUGENIO,

reclamate,

avverso l'ordinanza del 20.6.2023 emessa nel procedimento n. 283/2023 R.G..

MOTIVI

Con ricorso depositato in data 10.1.2023 e iscritto al n. 283/2023 R.G. le società Berto E.G. Industria Tessile s.r.l. ed Eurotessile s.p.a. (di seguito, rispettivamente, Berto E.G. ed Eurotessile) chiedevano la sospensione degli effetti della delibera dell'assemblea dei soci del 13.12.2022 della





società P.G. Denim s.r.l. (di seguito: P.G. Denim), con cui era stato approvato il bilancio di esercizio del 2021 ed erano stati nominati amministratori i sigg.ri Gnutti Paolo e Rebellato Rossella Alma.

Le ricorrenti davano atto che in ossequio alla clausola compromissoria di cui all'art. 18 dello statuto di P.G. Denim esse avevano già impugnato tale delibera con domanda di arbitrato depositata in data 9.1.2023 presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza e che esse erano in attesa della costituzione del collegio arbitrale.

A sostegno della misura cautelare richiesta esponevano che:

- esse e lo Gnutti in data 21.2.2018 avevano costituito la società P.G. Denim;
- al momento della costituzione esse erano socie per la quota del 15% ciascuna, mentre lo Gnutti al 70%;
- P.G. Denim era stata costituita in esecuzione di un accordo quadro sottoscritto in data 6.2.2018 sulla base del quale lo Gnutti avrebbe ideato delle nuove linee di prodotti a marchio "PG" o "PG Denim" percependo un emolumento quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esse avrebbero messo in produzione le nuove linee occupandosi delle operazioni di vendita e incasso, finanziando P.G. Denim, percependo metà dei guadagni e versando l'altra metà a P.G. Denim;
- l'art. 10 dello statuto di P.G. Denim prevedeva che la società fosse amministrata da un consiglio di amministrazione composto al massimo da tre membri e che ciascun socio avesse diritto di designare un proprio amministratore, al fine di garantire che P.G. Denim potesse operare corrispondentemente a quanto pattuito dai soci nell'accordo quadro;
- veniva, così, creato un consiglio di amministrazione presieduto dallo Gnutti e composto anche dal sig. Berto Flavio per Berto E.G. e dal sig. Zambetti Isidoro per Eurotessile;
- a seguito di dissidi scoppiati tra i soci che avevano portato alle dimissioni dello Gnutti dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione, con delibera del 17.11.2021 P.G. Denim veniva deciso di convocare l'assemblea per la messa in liquidazione della società;





- nelle more della messa in liquidazione sorgeva una controversia tra i soci in relazione da un lato ai compensi spettanti a P.G. Denim e dall'altro alla correttezza dell'operato dello Gnutti quale presidente del consiglio di amministrazione;
- da quel momento P.G. Denim interrompeva la continuità aziendale e diveniva uno strumento utilizzato dallo Gnutti per forzare una chiusura contabile ritenuta soddisfacente in ottica liquidatoria;
- lo Gnutti, in particolare, non dava corso alle sue dimissioni, estrometteva i consiglieri Berto e Zambetti dalla gestione della società, negava la consultazione dei libri contabili e sociali e all'insaputa degli altri due consiglieri e in violazione dei poteri di spesa statutariamente previsti avviava due gravose azioni giudiziarie nei confronti di Berto E.G. ed Eurotessile benché queste fossero titolari di un maggior controcredito da restituzione di finanziamenti in precedenza effettuati;
- lo Gnutti con comunicazione del 19.7.2022 richiedeva l'assunzione di una decisione tramite il metodo della c.d. consultazione scritta avente ad oggetto la revoca del Berto e dello Zambetti dalla qualità di consiglieri di amministrazione, la modifica dell'organo amministrativo da collegiale a unipersonale e la sua nomina ad amministratore unico di P.G. Denim;
- lo Gnutti, detenendo la maggioranza del 70%, comunicava in data 4.8.2022 di ritenere approvata la delibera;
- esse, allora, ottenevano da questo Tribunale un provvedimento ex art. 700 c.p.c. per l'accesso alla documentazione sociale che, seppur confermato anche in sede di reclamo, non veniva eseguito dallo Gnutti;
- nelle more lo Gnutti, agendo quale amministratore unico, convocava dapprima per il giorno 25.11.2022 e poi per il 13.12.2022 l'assemblea dei soci indicando all'ordine del giorno, fra l'altro, l'approvazione del bilancio di esercizio del 2021 e la nomina dell'organo amministrativo;
- ottenuta la copia della delibera del 20.7.2022, con la quale lo Gnutti aveva modificato la composizione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico e si era nominato





amministratore unico, esse impugnavano tale delibera avanti la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza e ne chiedevano la sospensione a questo Tribunale;

- l'efficacia della delibera veniva sospesa con decreto *inaudita altera parte* del 2.12.2022;
- in data 9.12.2022 lo Gnutti cedeva il 16% della sua quota alla Rebellato, sua moglie, restando dunque socio al 54%;
- il giorno 13.12.2022 si teneva l'assemblea nella quale lo Gnutti e la Rebellato deliberavano l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 e la nomina di loro stessi quali amministratori di P.G. Denim;
- con ordinanza del 31.12.2022 questo Tribunale confermava la sospensione della delibera del 20.7.2022 accordata con il decreto del 2.12.2022;
- esse, quindi, impugnavano la delibera del 13.12.2022 avanti la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza;
- tale delibera doveva ritenersi innanzitutto nulla per assoluta carenza di informazione perché: a) l'avviso di convocazione dell'assemblea era stato inviato non già dal consiglio di amministrazione ma dallo Gnutti quale amministratore unico nonostante la sua nomina fosse illegittima e quindi egli non avesse il potere di convocare l'assemblea; b) l'ordine del giorno sulla base del quale era stata adottata la delibera non aveva attinenza rispetto a quello contenuto nella convocazione e comunque era carente dei requisiti minimi necessari per l'esercizio del diritto di voto, in quanto successivamente alla convocazione la compagine sociale di P.G. Denim era cambiata e l'organo amministrativo era tornato ad essere collegiale per effetto della sospensione della delibera del 20.7.2022 accordata da questo Tribunale con decreto del 2.12.2022;
- la delibera del 13.12.2022 era altresì nulla per impossibilità dell'oggetto perché: a) era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione composto dallo Gnutti e dalla Rebellato nonostante fosse ancora in carica il precedente consiglio composto dallo Gnutti, dal Berto e dallo Zambetti e questi non fossero stati revocati dalla carica di amministratori; b) l'atto di cessione stipulato tra lo Gnutti e la Rebellato prevedeva espressamente l'inesistenza di diritti





- particolari dei soci, tra cui anche quello di nominare un amministratore, cosicché la Rebellato non poteva designare un suo amministratore nel consiglio di amministrazione di P.G. Denim;
- sotto altro profilo, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio doveva essere annullata perché: a) il progetto di bilancio 2021 era stato predisposto dallo Gnutti quale amministratore unico nonostante la sua nomina fosse illegittima; b) esse non erano state adeguatamente informate, alla luce degli ostacoli frapposti dallo Gnutti all'esame della documentazione sociale; c) vi era stato un abuso della maggioranza rappresentata dallo Gnutti e dalla Rebellato, i quali in una situazione di conflitto tra i soci avevano votato una deliberazione non sorretta ad alcun interesse sociale ma dal loro fine egoistico di escludere Berto E.G. e Eurotessile dall'amministrazione e dalla compagine sociale;
 - la delibera di nomina del consiglio di amministrazione era annullabile giacché era stata adottata senza che il precedente organo amministrativo fosse stato revocato e comunque per violazione del *quorum* deliberativo previsto dallo statuto;
 - sotto quest'ultimo profilo, occorreva tener in considerazione che la delibera comportava una rilevante modifica e comunque una grave lesione dei loro diritti sociali perché lo Gnutti e la Rebellato avevano nominato due amministratori e così avevano impedito loro di esercitare la facoltà di nominare un amministratore prevista dall'art. 10.1.1 dello statuto;
 - se così era, allora, sarebbe stata necessaria la maggioranza dell'85% prevista dall'art. 9.4.6 dello statuto per la modifica dello statuto in punto di numero degli amministratori o la rilevante modificazione del diritto particolare dei soci di nominare un componente dell'organo amministrativo;
 - infine, la deliberazione era annullabile perché adottata con il voto determinante dello Gnutti, che però versava in una situazione di conflitto di interessi con P.G. Denim, avendo revocato a quest'ultima in data 4.11.2021 l'utilizzo dei marchi "PG" e "PG Denim" e non avendo curato la liquidazione della società nonostante il mandato conferitogli all'esito dell'assemblea del 17.11.2021;





- sussisteva, altresì, il requisito del *periculum in mora*, da un lato perché esse si vedevano negato il loro diritto di partecipare alla gestione di P.G. Denim attraverso i consiglieri da loro nominati e dall'altro perché lo Gnutti stava gestendo la società a loro insaputa e in assenza di qualsivoglia contraddittorio e controllo.

P.G. Denim si costituiva in giudizio osservando che:

- ella era creditrice verso le ricorrenti di un importo di € 1.213.000,00 per i quali aveva chiesto e ottenuto dei decreti ingiuntivi opposti da Berto E.G. ed Eurotessile, che, a loro volta, intendevano far valere in compensazione dei crediti per restituzione di finanziamento soci;
- i consiglieri Berto e Zambetti avevano tentato di far deliberare al consiglio di amministrazione di P.G. Denim l'abbandono delle azioni giudiziarie intraprese contro le ricorrenti e l'estinzione dei debiti per compensazione, ma non erano riusciti perché lo Gnutti aveva dichiarato sciolta l'adunanza senza procedere oltre nella discussione;
- i consiglieri nominati dalle ricorrenti, allora, avevano redatto un verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 14.7.2022 differente da quello ufficiale e da ritenersi apocrifo, tanto che lo Gnutti aveva presentato una denuncia-querela;
- la delibera del 20.7.2022 era divenuta intangibile perché il procedimento arbitrale avente ad oggetto la sua impugnazione era stato dichiarato estinto con conseguente inefficacia dei provvedimenti cautelari assunti da questo Tribunale;
- la delibera del 13.12.2022 non poteva ritenersi nulla per assoluta carenza di informazione perché: a) l'assemblea era stata convocata quando lo Gnutti era amministratore unico e l'efficacia della delibera del 20.7.2022 non era stata ancora sospesa; b) lo Gnutti avrebbe comunque potuto presiedere l'assemblea dei soci anche in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo e ciò in qualità di presidente del consiglio di amministrazione; c) l'ordine del giorno era sufficientemente specifico e lo Gnutti era libero di cedere le sue quote; d) le ricorrenti nulla avevano eccepito in ordine alla presunta mancanza di informazione;
- la censura di nullità per impossibilità dell'oggetto non era condivisibile perché: a) la nomina del nuovo organo amministrativo implicitamente revocava il precedente; b) in occasione





dell'assemblea nessun socio si era avvalso dell'art. 10.1.1 dello statuto, né Berto E.G. né Eurotessile avevano proposto un loro candidato e l'assemblea si era limitata a votare a maggioranza l'unica lista di amministratori presentata dai soci Gnutti e Rebellato; c) la norma statutaria che riservava ad ogni socio la nomina di un amministratore era comunque inapplicabile giacché doveva essere coordinata con la regola che fissava i componenti del consiglio di amministrazione nel numero massimo di tre;

- erano infondate pure le censure di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio da un lato perché il progetto era stato redatto dallo Gnutti quando era amministratore unico e l'efficacia della delibera del 20.7.2022 non era stata ancora sospesa e dall'altro perché le ricorrenti avevano avuto tutta la documentazione che avevano chiesto e comunque in sede di discussione non avevano chiesto alcun chiarimento sulle poste del bilancio;
- le doglianze di annullabilità relative alla nomina degli amministratori Gnutti e Rebellato erano parimenti prive di fondamento perché, oltre a quanto esposto in precedenza in relazione alla censura di nullità per impossibilità dell'oggetto, l'art. 10.1.1 dello statuto non poteva essere interpretata come volta ad attribuire un diritto particolare ai soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.;
- sotto quest'ultimo profilo occorreva considerare che: a) la norma attribuiva dei diritti a tutti i soci indistintamente, senza indicare in modo specifico a quale socio si riferisse; b) la clausola prevedeva che i soci potessero "*designare*" e non "*nominare*" un membro del consiglio di amministrazione, cosicché a seguito della designazione del socio occorreva pur sempre una delibera assembleare che nominasse i soggetti individuati dai soci quali consiglieri; c) l'art. 2468, terzo comma, c.c. è una deroga al principio generale secondo il quale i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, richiamato anche al punto 2.3 dell'atto costitutivo;
- non vi era alcun conflitto di interesse;
- difettava il requisito del *periculum in mora* nel senso indicato dalle ricorrenti, anzi la sospensione della delibera avrebbe potuto essere foriera di pregiudizio perché avrebbe





consentito ai soci di minoranza di governare la società e di piegare gli interessi societari a quelli di Berto E.G. ed Eurotessile relativamente al contenzioso in essere sui reciproci rapporti di debito/credito.

Concludeva chiedendo che il ricorso venisse rigettato.

Con ordinanza del 20.6.2023 Il giudice di prime cure accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti della delibera del 13.12.2022 limitatamente alla nomina degli amministratori osservando che:

- salvo diversa previsione statutaria i diritti particolari dei soci potevano essere modificati esclusivamente all'unanimità;
- il trasferimento della quota del socio titolare dei diritti particolari determinava l'estinzione dei medesimi, mentre in caso di alienazione parziale i diritti rimanevano attribuiti per intero all'alienante giacché per il frazionamento del diritto sarebbe stato pur sempre necessario il consenso di tutti i soci;
- l'art. 10.1.1 dello statuto di P.G. Denim prevedeva un diritto particolare e la locuzione "*designare*" equivaleva a "*nominare*" e non ad un mero potere di proposta, come emergeva dal fatto che tali termini erano utilizzati all'interno del comma 1 della clausola come sinonimi e che il numero dei consiglieri era determinato dalla designazione dei membri del consiglio di amministrazione da parte di ciascun socio, tanto che il numero dei componenti dell'organo amministrativo era ridotto di un'unità laddove un socio non si fosse avvalso del potere di designare il suo consigliere;
- l'art. 2468, terzo comma, c.c. non escludeva che l'attribuzione dei diritti particolari potesse riguardare tutti i soci, anche per l'autonomia statutaria riconosciuta al tipo sociale delle s.r.l. in forza della quale i soci potevano decidere di attribuire rilevanza alle persone di tutti;
- la cessione parziale della partecipazione dello Gnutti alla Rebellato comportava che il diritto particolare di nomina dell'amministratore restasse in capo al primo e al punto 5 del relativo atto veniva specificato che le parti dichiaravano l'inesistenza di diritti particolari inerenti alla partecipazione ceduta;





- la socia Rebellato, di conseguenza, non poteva esercitare il proprio voto in sede assembleare per la nomina degli amministratori né poteva invocare il diritto particolare previsto dall'art. 10.1.1 dello statuto, mentre il socio Gnutti poteva nominare un amministratore solo e ne aveva illegittimamente nominati due, con conseguente sussistenza del *fumus boni juris*;
- ricorreva, altresì, il requisito del *periculum in mora* giacché: a) la permanenza in carica di un organo gestorio illegittimamente nominato rivestiva carattere pregiudizievole per la stabilità dell'organizzazione sociale; b) le ricorrenti erano lese nel loro diritto di concorrere alla nomina dell'organo sociale e tale pregiudizio doveva ritenersi prevalente rispetto a quello della società, per la quale invece era indifferente l'individuazione delle persone fisiche investite della capacità gestoria.

L'istanza di sospensione, invece, veniva rigettata con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio, sia perché il relativo progetto era stato redatto dallo Gnutti prima della sospensione della sua nomina ad amministratore unico sia perché comunque non sussisteva il *periculum in mora*, non avendo Berto E.G. e Eurotessile lamentato la rappresentazione di dati inesatti relativamente alla situazione economica e patrimoniale di P.G. Denim e dovendo ritenersi prevalente l'interesse della società alla continuità e alla conservazione degli atti sociali - specie quelli fondamentali come il bilancio - sui generici profili di pericolo allegati dalle ricorrenti.

P.G. Denim ha proposto reclamo avverso detto provvedimento, deducendo innanzitutto l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sull'istanza cautelare in ragione del fatto che la delibera era stata impugnata in sede arbitrale e che dunque avrebbe dovuto essere il collegio arbitrale a decidere sulla sospensione degli effetti di quanto deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 5/2003.

In secondo luogo, ha lamentato che il provvedimento di prime cure sarebbe erroneo nella parte in cui sostiene che l'art. 10.1.1 dello statuto prevederebbe dei diritti particolari per i soci alla nomina di un amministratore.

Sotto questo profilo la reclamante ha osservato che:





- tale clausola dovrebbe essere letta in combinazione con l'art. 2.3 dell'atto costitutivo, che prevede che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con ciò escludendo in radice la possibilità di riconoscere qualche diritto particolare ai soci;
- diversamente opinando, i soci con la maggioranza delle quote non riuscirebbero a nominare l'organo amministrativo che invece sarebbe nei fatti espressione dei soci di minoranza;
- l'espressione "*designare*", dunque, non potrebbe essere interpretata come sinonimo di "*nominare*" ma starebbe a significare che i soci potrebbero soltanto indicare un proprio candidato alla carica di consigliere, il quale però dovrebbe poi raccogliere il consenso della maggioranza del capitale sociale secondo i *quorum* deliberativi previsti dalla legge e dallo statuto;
- ad ogni buon conto nel corso dell'assemblea del 13.12.2022 Berto E.G. ed Eurotessile non avevano esercitato il loro diritto di nomina di un consigliere di loro scelta e pertanto la delibera dovrebbe comunque andare esente da censure anche a voler seguire la prospettazione del provvedimento reclamato;
- in quest'ottica, la delibera costituirebbe corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 10.1.1 dello statuto, che prevede che qualora i soci rinuncino al diritto di designazione il numero degli amministratori si riduca in modo proporzionale;
- nel caso di specie, proprio perché le reclamate non si erano avvalse del diritto di designare il loro consigliere l'assemblea si era limitata a nominare soltanto due membri e rimaneva salvo il diritto di Berto E.G. e di Eurotessile di chiedere la convocazione di un'assemblea per la nomina dei loro candidati.

P.G. Denim, per il resto, ha richiamato quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e ha concluso chiedendo che, in accoglimento del reclamo, la richiesta cautelare avanzata dalle reclamate sia rigettata.

Berto E.G. ed Eurotessile si sono costituite in giudizio, rilevando innanzitutto che questo Tribunale sarebbe competente a decidere sull'istanza di sospensione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in presenza di una clausola compromissoria la sospensione





della delibera assembleare potrebbe essere richiesta al Tribunale con ruolo vicario e suppletivo rispetto agli arbitri tutte le volte in cui questi non possano intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo.

Le reclamate hanno osservato che questo sarebbe il caso che ricorrerebbe nella fattispecie in esame, giacché al momento della proposizione dell'istanza cautelare l'organo arbitrale non era ancora stato costituito perché la domanda di arbitrato era stata depositata il giorno precedente il deposito del ricorso e vi erano ragioni d'urgenza che rendevano necessaria una decisione celere sull'istanza di sospensione.

Nel merito, hanno dedotto che le motivazioni dell'ordinanza reclamata sarebbero condivisibili e in linea con l'opinione maggioritaria della dottrina e hanno ribadito quanto già esposto nel giudizio di prime cure, insistendo per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.

All'udienza del 1.8.2023 il procuratore della reclamante ha rappresentato che la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza aveva archiviato la procedura arbitrale di impugnazione della delibera del 13.12.2022 e il Collegio ha invitato i procuratori delle parti a prendere posizione sulla rilevanza di tale circostanza rispetto alla permanenza della cautela concessa con l'ordinanza reclamata.

Il procuratore di P.G. Denim ha osservato che l'archiviazione della procedura travolgerebbe la misura cautelare, mentre il difensore delle reclamate ha dedotto che alla data del ricorso non era possibile prevedere l'estinzione della procedura arbitrale e che nel frattempo è stato proposto avanti a questo Tribunale giudizio di impugnazione della delibera del 13.12.2022 iscritto al n. 9215/2023 R.G..

Il primo motivo di reclamo è infondato, dal momento che - come correttamente osservato da Berto E.G. ed Eurotessile - anche in presenza di una clausola compromissoria il Tribunale mantiene il potere di sospendere la delibera assembleare già impugnata avanti agli arbitri con ruolo vicario e suppletivo di questi ultimi - titolari del potere di sospendere la delibera impugnata avanti a loro ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 5/2003 - laddove l'organo arbitrale non sia ancora stato costituito oppure non abbia in concreto la possibilità di intervenire efficacemente, come accade nelle more tra l'avvio del procedimento di nomina dell'organo





arbitrale ed il suo insediamento (cfr., *ex multis*, Trib. Torino, sez. impresa, ord. 22 aprile 2021; Trib. Palermo, sez. impresa, ord. 24 settembre 2021).

Tale conclusione appare conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale e al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi previsto dall'art. 24 Cost., essendo evidente che il tempo necessario per costituire il collegio arbitrale non può andare a detrimento degli interessi delle parti laddove vi siano ragioni di urgenza che rendano necessario un intervento dell'organo giudicante.

Nel caso di specie la domanda arbitrale è stata depositata in data 9.1.2023 e il ricorso cautelare il giorno successivo, in un momento in cui l'organo arbitrale non era ancora stato costituito, pertanto la competenza del Tribunale poteva dirsi sussistente, anche perché Berto E.G. ed Eurotessile avevano allegato ragioni d'urgenza che rendevano necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare in tempi celeri.

La circostanza che in data 9.1.2023 la domanda arbitrale fosse stata meramente depositata e non anche notificata non è dirimente, giacché ciò che rileva è, come detto, che l'organo arbitrale non fosse ancora stato costituito e che l'interessato abbia manifestato la volontà di avviare il procedimento arbitrale e il deposito del ricorso avanti la Camera Arbitrale è sufficiente in tal senso.

Nel merito, va osservato che, successivamente alla celebrazione dell'udienza di primo grado all'esito della quale la causa era stata trattenuta in riserva (12.4.2023) e prima del deposito dell'ordinanza cautelare (20.6.2023) la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Vicenza ha disposto l'archiviazione del procedimento di impugnazione della delibera assembleare oggetto dell'istanza di sospensione formulata da Berto E.G. ed Eurotessile, come da comunicazione del 17.5.2023 (doc. n. 6 reclamante).

In particolare, P.G. Denim non si era costituita in sede arbitrale e la Camera Arbitrale in data 28.2.2023 aveva comunicato a Berto E.G. e ad Eurotessile che la domanda doveva ritenersi improcedibile, invitandole a chiarire se intendessero proseguire la procedura in assenza della convenuta versando il deposito iniziale di spettanza di quest'ultima entro quindici giorni.





Le reclamate avevano comunicato che, pur non rinunciando alla domanda proposta, non intendevano corrispondere gli oneri anche per la convenuta né proseguire in assenza della stessa e pertanto la Camera Arbitrale archiviava la procedura (docc. nn. 5 e 6 reclamante).

Tale circostanza non era stata rappresentata al giudice di primo grado che ha deciso nel merito la domanda di sospensione della delibera del 13.12.2023.


Nondimeno, il fatto che sia venuto meno il giudizio arbitrale in cui si sarebbe discussa nel merito la validità della delibera e a cui la misura cautelare era strumentale ha valenza assorbente e impone il rigetto dell'istanza di sospensione.

A tal proposito, va ricordato che nel sistema processuale anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, la giurisprudenza ha chiarito che i provvedimenti di sospensione delle delibere assembleari delle società non hanno natura anticipatoria ma conservativa e divengono inefficaci per effetto dell'estinzione del giudizio di merito di impugnazione della delibera (cfr. Cass. n. 10986/2021).

L'art. 3, comma 47, lett. b) del D. Lgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 669-*octies*, ottavo comma, c.p.c., prevedendo che l'estinzione del giudizio di merito non determini l'inefficacia "*dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società*", analogamente a quanto previsto nel contesto normativo precedente per i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., per gli altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito e i provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto.

Tale innovazione, tuttavia, non è applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, in quanto il procedimento arbitrale e il giudizio di prime cure erano stati instaurati nel gennaio 2023 e quindi anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, le cui norme sono applicabili ai giudizi instaurati successivamente al 28.2.2023 e dunque, per quanto concerne i procedimenti cautelari, ai giudizi iniziati con ricorso depositato successivamente a tale data.





Nella fattispecie in esame, dunque, trovano applicazione i principi sopra richiamati e, come si è anticipato, l'istanza cautelare deve essere rigettata, con conseguente riforma del provvedimento di prime cure.

Va precisato che è irrilevante l'allegata e comunque non provata successiva proposizione dell'impugnazione della delibera del 13.12.2022 avanti questo Tribunale giacché la misura cautelare oggetto di causa era strumentale al procedimento arbitrale e basata sulle ragioni ivi fatte valere; sarà, pertanto, competenza del giudice avanti il quale è stata proposta nuovamente l'impugnazione della delibera del 13.12.2022 valutare ai sensi dell'art. 2378 c.c. eventuali istanze di sospensione che verranno proposte e comunque sulla base delle ragioni che saranno in quella sede indicate.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.

Va osservato, infatti, che la ragione che ha determinato il rigetto dell'istanza cautelare - ossia l'archiviazione del procedimento arbitrale - non vi era al momento in cui la causa di primo grado era stata trattenuta in riserva ed è stata prospettata soltanto all'udienza di discussione del reclamo, peraltro anche su rilievo d'ufficio da parte del Collegio.

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta l'istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare del 13.12.2022 di P.G. Denim s.r.l.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Venezia, 1° agosto 2023

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

